

assimprese news

ECONOMIA



Trenta milioni alle Pmi imolesi



In questo numero

Pagina 2

Credito

Confartigianato e Unicredit, con Unifidi
Il sostegno a un centinaio
di aziende del circondario imolese

Pagina 4

Privacy

Ecco la semplificazione

VACANZE



Confartigianato Assimprese
chiuderà per ferie da Lunedì 10
a venerdì 21 agosto, compresi.



Da sinistra: Sergio Sangiorgi, Gianfranco Guerrini, Massimo Pirazzoli

**NEI PRIMI SEI MESI DEL 2009
SOSTENUTE 1.000 IMPRESE
IN PROVINCIA DI BOLOGNA**

Da Unifidi Emilia Romagna un sostegno dai grandi numeri

*«Siamo pronti
ad affiancare le
aziende nel cogliere
le opportunità del
"Tremonti-Ter"»*

*Un gioco di squadra con il sistema bancario,
che dimostra di essere efficace nel risolvere problema dell'accesso al credito.*

Nei primi sei mesi del 2009 Unifidi Emilia Romagna ha deliberato oltre 80 milioni di euro di finanziamenti a beneficio di circa mille imprese della provincia di Bologna. Di questi, ben 30 milioni, sono andati a 350 ditte residenti nel circondario di Imola. «E' un dato molto importante – commenta Massimo Pirazzoli, di Unifidi – poiché nel primo semestre dell'anno l'operatività imolese è stata pari a quella dell'intero 2008. E' un fatto che dimostra come sia possibile dare un sostegno concreto alle Pmi, anche in questi tempi difficili, in cui l'accesso al credito è uno dei problemi più grossi per gli imprenditori». Il credito serve anche per recuperare competitività attraverso gli investimenti in macchinari e, su questo fronte, Pirazzoli annuncia: «siamo già pronti per affiancare le imprese che vorranno sfruttare le opportunità della "Tremonti-Ter", una misura di intervento che auspichiamo possa dare un impulso agli investimenti».

Elemento determinante di questa importante azione svolta da Unifidi, è la collaborazione con il sistema bancario del territorio. Particolarmente strategica si è rivelata la sinergia con Confartigianato e Unicredit Banca, che ha determinato un terzo dell'ammontare complessivo del credito su

territorio imolese (10 milioni su 30 totali). «Si fa molto parlare di gioco di squadra e di sfide – commenta Sergio Sangiorgi, responsabile Area programmazione economica e finanza di Confartigianato Assimpresse – e questa è la dimostrazione che con la volontà e la professionalità è concretamente possibile sostenere e aiutare le piccole e medie imprese anche in questo difficile momento. Fondamentale è il lavoro di gruppo che parte dalla consulenza e che assiste l'impresa in tutto l'iter dell'istruttoria fino all'erogazione, con tempi di risposta brevi e consoni alle aspettative dei nostri imprenditori».

Il protocollo siglato da Unicredit con Unifidi e la Regione Emilia-Romagna contiene provvedimenti concreti anche per i lavoratori: per esempio il finanziamento di tredicesime e quattordicesime. Altre caratteristiche dell'accordo, volto per dare ossigeno alle aziende, sono l'erogazione di finanziamenti per pagare imposte, tasse e contributi, l'anticipo di crediti che la ditta vanta verso imprese appartenenti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, e, ancora, l'anticipo di crediti che l'azienda stessa vanta verso enti pubblici, sotto forma di fatture che gli enti stessi tardano a pagare.



«Con la volontà e la professionalità è possibile sostenere le Pmi anche in questo difficile momento».

L'intervento di UniCredit Banca a favore delle Pmi si aggiunge all'accordo, siglato dalla Banca con l'Amministrazione provinciale di Bologna nel quadro di un'azione di sostegno al sistema economico locale, e a favore di dipendenti di aziende bolognesi chiuse per fallimento. In particolare, nell'intero comprensorio imolese, chi ha perso il posto di lavoro causa cessazione d'attività della ditta, potrà avere da Unicredit un anticipo di denaro in attesa di percepire il Tfr e la cassa integrazione guadagni straordinaria. Si tratta insomma di un aiuto creditizio, temporaneo ma vitale per i dipendenti, che può arrivare fino a seimila euro per un periodo di sei mesi (rinnovabili). In pratica un fido a costo zero sul conto corrente, «garantito» dall'Inps e dal curatore fallimentare dell'azienda.

«Tutte azioni concrete e utili – sottolinea Gianfranco Guerrini, che è Responsabile del territorio di Imola per Unicredit Banca – con le quali il nostro istituto si distingue ancora una volta per vicinanza al territorio in cui opera e per tempestività d'intervento: sia a favore degli imprenditori sia, indirettamente e direttamente, dei lavoratori e delle loro famiglie».

Aiuti alle imprese che investono, grazie alla «Tremonti-Ter»

Nel decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, relativo a «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali» è contenuta la norma (art.5) per la «Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari», nota anche come «Tremonti-Ter». Tale norma non pone vincoli in materia di versamenti in acconto, come invece avveniva con il provvedimento analogo del 2000. Ciò significa che le disposizioni del decreto legge potranno in qualche modo essere anticipate dal punto di vista finanziario. Nel nuovo provvedimento si legge che «l'esclusione (dalla tassazione) vale a decorrere dal periodo di imposta 2010», pertanto è escluso dai benefici il reddito 2009. Per quanto riguarda gli investimenti effettuati dall'1 luglio 2009 al 31 dicembre 2009 la corrispondente detassazione potrà essere fatta valere solo per ridurre il reddito del periodo 2010.

Per quanto riguarda gli acconti, il Tremonti-Ter non impone che siano determinati senza tener conto degli effetti della detassazione: in concreto i contribuenti potranno adottare il metodo previsionale di calcolo degli acconti, tenendo conto anche della «Tremonti» tra le componenti che possono generare un minore reddito e, conseguentemente, un minore debito di imposta. Come sempre l'adozione del metodo previsionale pone un rischio in capo al contribuente, dato che il versamento autoridotto deve risultare congruo a consuntivo.

(Fonti: Tax&lex e Sole-24Ore)

Semplificati gli adempimenti Privacy, ma occhio a non sottovalutare le responsabilità

In tema di privacy nell'ultimo periodo sono state adottate delle semplificazioni relative agli adempimenti da attuare da parte dei titolari.

Gli aspetti principali riguardano diversi ambiti tra i quali troviamo: la semplificazione in materia di informativa, consenso e notificazione del trattamento dati personali; la semplificazione in materia di Documento programmatico sulla sicurezza (Dps) e misure minime di sicurezza previste dal Codice della privacy; l'introduzione dell'autocertificazione per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili in cui l'unico dato sensibile trattato è costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti o collaboratori a progetto senza l'indicazione della relativa diagnosi; nuove norme che regolamentano la figura degli amministratori di sistemi informatici; interventi e modifiche al sistema sanzionatorio.

Il quadro degli adempimenti in materia di privacy e sicurezza delle informazioni che

oggi le aziende sono tenute ad osservare appare profondamente mutato. In realtà, al di là di quella che può sembrare una facilitazione, non si deve sottovalutare che, in taluni casi, la semplificazione può essere fonte di pericolosa sottovalutazione nell'applicazione della normativa. Occorre sempre effettuare un'appropriate fase di verifica dei presupposti, in quanto la semplificazione può comportare una riduzione delle spese, ma in caso di valutazione errata, questa riduzione rischia di essere vanificata dall'assunzione di responsabilità, anche di tipo penale.

Importante è valutare la «scomparsa» del documento programmatico sulla sicurezza (Dps) e i conseguenti vantaggi che esso offre.

Infatti il Dps, seppur semplificato nei contenuti, costituisce sempre una evidenza documentale dell'approccio adottato dal titolare per garantire la sicurezza dei dati trattati, sia in termini di analisi dei rischi che di identificazione, pianificazione ed

attuazione delle misure di protezione.

Esso svolge una funzione molto importante, non soltanto a livello organizzativo, ma anche in caso di controlli e controversie.

Sicuramente l'adozione dell'autocertificazione determina una rinuncia a tali vantaggi che va esaminata attentamente, anche perché la mancata redazione (e il mancato aggiornamento) del documento non implica un'esenzione dell'obbligo di protezione dei dati, essendo il titolare tenuto comunque a proteggerli in modo specifico, mediante idonee e preventive misure di sicurezza di cui deve dichiarare l'attuazione in fase di autocertificazione.

Inoltre l'adozione dell'autocertificazione, anziché del Dps, per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili, (e l'unico dato sensibile è costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della diagnosi), si è rivelata difficilmente applicabile, poiché è sufficiente trattare il dato della malattia

del figlio del dipendente in congedo, o di un dipendente in aspettativa legata ad una carica politica, per impedire l'utilizzo delle misure semplificate.

Anche impartire istruzioni orali ai dipendenti è conveniente, ma manca di riprova per cui, in caso di contenzioso, risulta difficilmente dimostrabile.

Il suggerimento perciò è quello di semplificare, ma con attenzione e senza rinunciare al confronto e alla guida di consulenti specializzati nel settore, in grado di fornire la giusta valutazione per la soluzione più adatta alle varie realtà imprenditoriali.

La nostra associazione con il suo Servizio Privacy è in grado offrire una consulenza qualificata alle imprese al fine di rendere più semplice l'individuazione del campo di applicazione della nuova normativa.

Simona Bonfatti

sbonfatti@confartigianatoimola.com

Versamenti e rimborsi imposte, la riduzione degli interessi

È già in vigore il provvedimento che dispone il «taglio» degli interessi sui pagamenti e i rimborsi delle imposte. Ciò agevola i pagamenti rateali, ma riduce i benefici per chi deve avere i rimborsi dal Fisco. Saranno agevolati i

contribuenti che pagano a rate le imposte e i contributi che risultano dalle dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Iva e dell'Irap. Modello Unico compreso. La vecchia misura del 6% annuo, finora chiesta dal Fisco, si abbassa al 4%

annuo. L'effetto di questa misura è immediato, nel senso che il 4% annuo potrà essere applicato in relazione alle dichiarazioni che saranno presentate dal 1 luglio, e, quindi, anche per i versamenti in scadenza dal 16 giugno.

Occorre infine sottolineare che il decreto «taglia interessi» stabilisce che, dall'1 gennaio 2010, gli interessi per ritardato rimborso delle imposte pagate saranno ridotti dall'attuale 2,75% annuo al 2% annuo.

Deducibilità 10% Irap. Rimborso Ires e Irpef per gli anni pregressi

È stato ufficializzato dall'Agenzia delle Entrate il modello per l'istanza di rimborso delle maggiori imposte sul reddito (Ires e Irpef) corrisposte per gli anni pregressi in base alla «nuova» deducibilità del 10% dell'Irap versata.

La presentazione potrà essere effettuata a partire dal 14 settembre 2009. L'art. 6, del Ddl n. 185/2008 (noto come decreto «Anti crisi») riconosce la deducibilità di una quota dell'Irap ai fini della determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo. In particolare, tale disposizione stabilisce la deducibilità dell'Irap nella misura del 10% a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008. Per gli anni pregressi, ossia antecedenti al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 (generalmente 2007 e precedenti), nel limite temporale di 48 mesi.

Al fine di poter richiedere il rimborso, per gli anni pregressi, l'Agenzia delle Entrate, ha approvato il modello utilizzabile sia da parte dei contribuenti che al 29 novembre 2008 hanno già presentato istanza ex art. 38 del

Dpr 29 settembre 1973 n. 602, sia da parte dei contribuenti che alla predetta data non hanno presentato alcuna istanza. La deduzione parziale dell'Irap, dal reddito d'impresa o da lavoro autonomo, è fruibile dai soggetti che determinano la base imponibile Irap quale differenza tra i componenti positivi e negativi del valore della produzione, ossia da: società di capitali ed enti commerciali, società di persone e imprese individuali, esercenti arti e professioni (in forma individuale e associata), banche e società finanziarie, imprese di assicurazione (articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/97). La deduzione forfettaria del 10% dell'Irap versata è applicabile se alla formazione del valore della produzione imponibile hanno concorso spese per lavoro dipendente oppure interessi passivi non ammessi in deduzione. Non assume quindi rilevanza l'ammontare effettivamente sostenuto a titolo di spese, in quanto la determinazione dell'importo deducibile è forfettariamente fissata nella misura del 10% dell'Irap versata.

Per i periodi d'imposta precedenti a quello

in corso al 31 dicembre 2008, si verificano 2 ipotesi:

1) L'istanza di rimborso che il contribuente ha già presentato entro il 29 novembre 2008, a causa dell'indeducibilità dell'Irap è considerata valida, ancorché non riferita specificatamente al costo del lavoro e agli interessi passivi. L'importo del rimborso spettante è forfettariamente determinato tenendo conto della deduzione del 10% dell'Irap. Al fine di rendere più «veloce» la gestione delle istanze, l'Agenzia delle Entrate richiede anche a tali soggetti la presentazione del modello di istanza telematica.

2) Il contribuente che al 29 novembre 2008, non ha presentato alcuna istanza di rimborso può ottenere la restituzione delle maggiori Ires e Irpef pagate negli anni pregressi (ovvero della maggiore eccedenza di credito) soltanto a seguito della presentazione del modello di istanza in esame.

La possibilità di ottenere il rimborso interessa esclusivamente i versamenti Ires e Irpef per i quali al 29 novembre 2008 risultava ancora pendente il termine di 48 mesi, decorrente

dalla data del versamento di tali imposte. Di fatto è possibile ottenere il rimborso delle imposte pagate a decorrere dal 29 novembre 2004.

Ai fini della richiesta di rimborso il contribuente deve calcolare la deduzione forfettaria del 10% dell'Irap versata nel periodo d'imposta, rideterminare la base imponibile Ires e Irpef al netto della deduzione forfettaria Irap, rideterminare l'Ires e l'Irpef dovute per il periodo di riferimento. L'importo rimborsabile è rappresentato dalla differenza tra le imposte sui redditi dovute e quelle rideterminate. La deduzione dell'Irap spetta anche se il periodo d'imposta si è chiuso in perdita. In tal caso, per effetto della rideterminazione, emerge una maggior perdita da computare in diminuzione del reddito relativo al primo periodo d'imposta utile successivo, secondo le specifiche regole di compensazione delle perdite ex articoli 8 e 84 del Tuir.

I consulenti di Confartigianato Assimprese sono a disposizione per valutare la convenienza dell'istanza di rimborso.